Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 giugno 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 335.

Erezione in ente morale della Casa di ricovero dei vecchi inabili al lavoro « Pietro e Santa Scarmignan », con sede in Merlara (Padova).

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di ricovero dei vecchi inabili al lavoro « Pietro e Santa Scarmignan », con sede in Merlara (Padova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 336.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della Neve, in Grassano (Matera).

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tricarico in data 5 febbraio 1949, integrato con due postille, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della Neve, in Grassano (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 337.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, in Firenze.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 31 dicembre 1936, integrato con due postille, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 338.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di Sant'Andrea Apostolo, in località Abbadia Ardenga, e di San Michele Arcangelo, in Castiglion del Bosco in comune di Montalcino (Siena).

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 31 luglio 1949, con cui vengono raggruppate temporaneamente « æque principaliter » le parrocchie di Sant'Andrea Apostolo, in località Abbadia Ardenga, e di San Michele Arcangelo, in Castiglion del Bosco in comune di Montalcino (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 339.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Reggio, nella borgata Reggio del comune di Vernazza (La Spezia).

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 2 febbraio 1949, integrato con postilla 9 agosto stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine di Reggio, nella borgata Reggio del comune di Vernazza (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 340.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale della Congregazione « Dame Apostoliche del Sacro Cuore », con sede in Roma.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale della Congregazione « Dame Apostoliche del Sacro Cuore », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1950

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1950.

Sostituzione del capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, con il quale si provvede alla costituzione degli Uffici stralcio

delle liquidazioni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste ed alla nomina dei funzionari agli stessi preposti;

Vista la lettera del 24 marzo 1950, con la quale il dott. Aleardo Cetto rassegna le sue dimissioni dalla carica di capo Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle casse rurali, della Federazione nazionale delle casse di risparmio, della Federazione nazionale dei servizi tributari e della Federazione nazionale delle banche popolari;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani, capo divisione, è nominato capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle casse rurali, della Federazione nazionale delle casse di risparmio, della Federazione nazionale dei servizi tributari e della Federazione nazionale delle banche popolari, in sostituzione del dottor Aleardo Cetto, dimissionario.

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Conferma di un consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è confermato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 228 del 16 giugno 1950, riguardante l'ammissione a rimborso onere termico e la riduzione temporanea del sovraprezzo termico per energia utilizzata in forni.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 228 del 16 giugno 1950, ha deciso quanto appresso:

AMMISSIONE A RIMBORSO DELL'ONERE TERMICO

1. — In relazione alle domande presentate dalle ditte interessate a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, vengono consentiti i seguenti rimborsi a carico della Cassa conguaglio sovrapprezzo termoelettrico:

A) *Per il periodo dal 1° novembre 1949 al 31 gennaio 1950.*

Viene confermato alle seguenti aziende il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 2 della circolare del Comitato interministeriale dei prezzi n. 177 del 30 giugno 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1949):

1) Società Romana di Elettricità, per la centrale di San Paolo in Roma;

2) Azienda Comunale Elettricità e Acque di Roma, per la centrale Montemartini;

3) Società Meridionale di Elettricità, per la centrale Maurizio Capuano di Napoli;

4) Società Elettrica Selt - Valdarno, per la centrale Lodolo di Livorno;

5) Società Elettrica delle Calabrie, per la centrale Giunchi di Reggio Calabria;

6) Ente Autonomo Volturno, per la centrale Doganella di Napoli.

B) *Per il periodo dal 1° novembre 1949 al 31 gennaio 1950.*

Viene confermato alle seguenti aziende il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*) della circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947):

1) Società Generale Elettrica della Sicilia, per le centrali di Palermo, Catania, Porto Empedocle, Messina, Sciacca, Agrigento, Piazza Armerina, Trapani, Gela e Agira;

2) Società Elettrica Sarda, per le centrali di Santa Caterina, Santa Gilla e, per la produzione di competenza della Società Elettrica Sarda, per la centrale di Porto Vesme.

C) - *Per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1950.*

Viene confermato alle seguenti ditte il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*), della circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947):

1) Società Impianti Elettrici Isola del Giglio (Firenze), per la centrale dell'Isola del Giglio;

2) Società Elettrica dell'Elba Livorno, per le centrali di Portoferraio (ex Ilva), di Portoferraio (ex comunale), di Porto Azzurro e di Pianosa;

3) Ditta Aliberti Carmelo, San Fratello (Messina), per la centrale di San Fratello;

4) Ditta Minciullo Antonio di Capo d'Orlando (Messina), per la centrale di Capo d'Orlando;

5) Società Elettrica Liparese, Lipari (Messina), per la centrale di Lipari;

6) Ditta Salerno e Petraccone, Caronia (Messina), per la centrale di Caronia;

7) Ditta Placido Bongiorno, Mirto (Messina), per la centrale di Mirto;

8) Ditta Fratelli Franchina di Sant'Agata Militello (Messina), per la centrale di Sant'Agata Militello;

9) Società Elettrica di Santo Stefano Camastra (Messina), per la centrale di Santo Stefano Camastra;

10) Ditta Fratelli Rampulla, Butera (Caltanissetta), per la centrale di Butera;

11) Società Angelo Lisciandra, Marianopoli (Caltanissetta), per la centrale di Marianopoli;

12) Ditta Lo Pinto e Parla, Mazzarino (Caltanissetta), per la centrale di Mazzarino;

13) Società Anonima La Vittoria di San Cataldo (Caltanissetta), per la centrale di San Cataldo;

14) Ditta Fratelli Lo Castro, Vallelunga (Caltanissetta), per la centrale di Vallelunga;

15) Azienda Comunale di Castelbuono (Palermo), per la centrale di Castelbuono;

16) Impresa Elettrica Di Stefano e Sireci di Caltavuturo (Palermo), per la centrale di Caltavuturo;

17) Ditta Francesco Mancuso Peria, Palazzo Adriano (Palermo), per la centrale di Palazzo Adriano;

18) Società Esercizi Elettrici di Petralia Sottana (Palermo), per le centrali di Pedagaggi e di Polizzi Generosa;

19) Società Elettrica San Mauro Castelverde (Palermo), per la centrale di San Mauro Castelverde;

20) Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi, Ustica (Palermo), per la centrale di Ustica;

21) Ditta Forza e Luce di Isnello (Palermo), per la centrale di Isnello;

22) Ditta Giuseppe Francesco Rampolla di Polizzi Generosa (Palermo), per la centrale di Polizzi Generosa;

23) Società Elettrica Martorana di Canicattì (Agrigento), per la centrale di Canicattì;

24) Ditta Fratelli Giglia di Campobello di Licata (Agrigento), per la centrale di Campobello di Licata;

25) Società Forza e Luce di Licata (Agrigento), per la centrale di Licata;

26) Impresa Elettrica Angelo Napoli, Castrofilippo (Agrigento), per la centrale di Castrofilippo;

27) Officina Elettrica Accardi di Favignana (Trapani), per la centrale di Favignana;

28) Ditta D'Alessandro Salvatore, Barrafranca (Enna), per la centrale di Barrafranca;

29) Ditta Fratelli Camiolo, Valguarnera (Enna), per la centrale di Valguarnera;

30) Azienda Elettrica di Scoglitti (Ragusa), per la centrale di Scoglitti;

31) Ditta Leone e Conte, Carloforte (Cagliari), per la centrale di Carloforte;

32) Società ing. Gasparini e C. Napoli, per le centrali di Porto d'Ischia e di Procida;

33) Azienda Elettrica di Forio d'Ischia (Napoli), per la centrale di Forio d'Ischia;

34) Società Imprese Pubbliche e Private Ischia e Capri (Napoli), per la centrale di Capri.

D) *Per il periodo dal 1° agosto 1949 al 30 settembre 1950.* Viene confermato alla Soc. An. Imprese Elettriche del Molinazzo (Palermo), per la centrale termica di Bivona (Agrigento) il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*), della circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947).

2. — Le imprese elettriche sopraelencate sono autorizzate a trattenere l'importo del sovraprezzo incassato con le bollette e fatture emesse fino alla concorrenza del rimborso ad esse dovuto a norma della presente circolare.

RIDUZIONE TEMPORANEA DEL SOVRAPREZZO TERMICO PER ENERGIA UTILIZZATA IN FORNI

1. — A decorrere dal 1° luglio e fino al 30 settembre 1950 la misura del sovraprezzo termico, stabilita dal provvedimento n. 186 del 30 luglio 1949 in L. 0,90 per Kwh., viene ridotta a L. 0,45 per Kwh. per la energia elettrica, esente dall'imposta erariale, utilizzata in forni di potenza installata non inferiore a 50 Kw per forno e semprechè la fornitura dell'energia impiegata per tali forni faccia parte di un contratto che preveda una potenza impegnata, anche se in parte destinata ad altri usi, di almeno 150 Kw.

2. — Per fruire della suddetta riduzione temporanea del sovraprezzo termico, l'utente dovrà presentare denuncia al Comitato di gestione del fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico (via Abruzzi n. 11, Roma). Tale denuncia dovrà essere trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovrà essere corredata dai seguenti elementi:

a) elenco dei forni con indicazione della potenza relativa in Kw.;

b) elenco degli apparecchi con i quali verrà misurata l'energia elettrica ammessa al pagamento della aliquota ridotta di sovraprezzo;

c) nome della ditta fornitrice dell'energia elettrica, estremi del contratto di fornitura e relativa potenza impegnata. Queste indicazioni dovranno essere convalidate da una dichiarazione della ditta fornitrice della energia elettrica;

d) schema dei circuiti elettrici dell'impianto che fruisce dell'aliquota ridotta di sovraprezzo, con l'esatta ubicazione degli strumenti di misura dell'energia elettrica.

3. — Inoltre l'utente dovrà ottemperare alle altre prescrizioni seguenti:

a) effettuare alle ore zero del 1° luglio 1950 la lettura degli apparecchi con i quali verrà misurata l'energia elettrica ammessa al pagamento dell'aliquota ridotta di sovraprezzo;

b) comunicare al Comitato di gestione del fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico e, per conoscenza, alla ditta fornitrice dell'energia elettrica, i dati rilevati, per ciascun apparecchio di misura, dalla lettura di cui alla precedente lettera *a*). Tale comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre il primo luglio 1950 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. — Gli utenti i quali iniziassero il prelievo di energia per impieghi ammessi al pagamento dell'aliquota ridotta di sovraprezzo in epoca successiva al 1° luglio 1950, dovranno inviare al Comitato di gestione del fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico la denuncia di cui al n. 2 con le stesse indicazioni e modalità, almeno cinque giorni prima dell'inizio del prelievo. Dovranno inoltre trasmettere le indicazioni di cui al n. 3 non oltre il giorno dell'inizio del prelievo.

5. — L'utente, contemporaneamente alla trasmissione della denuncia di cui ai nn. 2 e 4, dovrà versare, a titolo di concorso spese di controllo, la somma di L. 10.000, sul conto corrente n. 7944/A aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, via Marco Minghetti n. 29, Roma, intestato al « Conto spese per controllo esenzioni dal sovraprezzo termoelettrico ».

6. — Gli utenti, che hanno effettuato la denuncia di cui ai punti precedenti dovranno tenere un apposito registro numerato a fogli fissi, nel quale sarà riportato lo schema del circuito elettrico dell'impianto che fruisce dell'aliquota ridotta. Nello stesso registro sarà annotata la posizione iniziale degli apparecchi di misura per ciascun forno e la lettura di essi ad ora fissa a distanza di ventiquattro ore. In una colonna a parte sarà indicata giornalmente la produzione ottenuta nel forno.

Entro il giorno due di ciascun mese gli utenti dovranno comunicare al Comitato di gestione del fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico, e alla ditta fornitrice dell'energia elettrica, le letture degli apparecchi, con cui viene misurata l'energia elettrica fruente della aliquota ridotta di sovraprezzo, alle ore 24 dell'ultimo giorno di ciascun mese. La ditta fornitrice dell'energia applicherà l'aliquota ridotta di sovraprezzo termico sulla base degli elementi forniti dagli utenti come sopra indicato, segnalando al Comitato di gestione, previo avviso all'utente, eventuali rilievi sulla congruità delle letture.

Il Comitato di gestione del fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico potrà, con i controlli ritenuti idonei, accertare la esattezza delle dichiarazioni dell'utente e, in base alle risultanze di tali accertamenti, disporre le eventuali rettifiche.

(2675)

Provvedimento n. 229 del 16 giugno 1950, riguardante il prezzo di conferimento del grano di raccolto 1950

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 229 del 16 giugno 1950, ha deciso quanto appresso, relativamente ai prezzi di conferimento ai « Granai del Popolo » del contingente di grano di produzione 1950:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto	L. 6250 al q.le
b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania	» 6500 »
c) Italia insulare, Calabria e Lucania	» 6750 »

I prezzi sono riferiti a grano tenero perfettamente sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e

tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del Popolo », tela da rendere.

Grano duro:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto L. 7000 al q.le

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania . » 7250 »

c) Italia insulare, Calabria e Lucania . » 7500 »

Grano Timilie - Duromarzuolo - Nero di Sicilia;

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto L. 6550 al q.le

b) Lazio, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania » 6800 »

c) Italia insulare, Calabria e Lucania » 7050 »

I prezzi sono riferiti a grano duro perfettamente sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del Popolo », tela da rendere.

Nel caso che il grano da conferire abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %, i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %, i corpi farinosi al 50 %) il conferente dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto agli ammassi.

Nella tabella seguente sono fissate le maggiorazioni e detrazioni da applicare ai prezzi dovuti ai conferenti per le effettive caratteristiche dei prodotti.

Abbuoni per differenze peso per ettolitro

Grano tenero (base kg. 75)		Grano duro e Timilie-Duromarzuolo Nero di Sicilia (base kg. 78)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
83	più 6,75 %	85	più 6,25 %
82	» 6,50 %	84	» 5,75 %
81	più 6 %	83	più 5 %
80	» 5 %	82	» 4 %
79	» 4 %	81	» 3 %
78	» 3 %	80	» 2 %
77	» 2 %	79	» 1 %
76	» 1 %		
75	Base	78	Base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1 %	77	meno 1 %
73	» 2 %	76	» 2 %

Le maggiorazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Eventuali conferimenti di grano avente un peso ettolitrico inferiore a kg. 75 per il tenero ed a kg. 78 per il duro dovranno essere autorizzati, previo esame di ogni singolo caso, direttamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in relazione all'andamento stagionale. Comunque non deve essere accettato prodotto di peso ettolitrico inferiore rispettivamente a kg. 73 e kg. 76.

Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi.

Per grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1 % verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70% sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

c) 0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale).

Abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.

a) Tolleranza sino al 20 % in percentuale assoluta;

b) 0,20 % per ogni 1 % eccedente il 20 % e sino al 30 %;

c) 0,30 % per ogni 1 % eccedente il 30 % e sino al 50 %.

Per percentuali superiori al 50 % non è ammesso il conferimento.

Non deve essere accettato grano che presenti anche semplice traccia di tarlo, muffa, carie e carbonatura.

(2676)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 113

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,75	143 —
» Genova	624,80	143,25
» Milano	624,80	143 —
» Napoli	624,65	142,95
» Palermo	624,80	143,25
» Roma	624,77	143 —
» Torino	624,805	144 —
» Trieste	624,79	143,25
» Venezia	624,80	143 —

Media dei titoli del 20 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,575
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % 1936	95,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 143 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

Elenco n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Numero e Serie		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie C	196117	Tesoreria provinciale di Milano.	Della Grazia Alberto fu Paolo, dom. a Milano in via Carlo Crivelli n. 14.	50.000
Id.	276549	Tesoreria provinciale di Verona.	Murari Igino fu Vittorio, dom. a Cerea (Verona).	50.000
Id.	276550	Come sopra.	Come sopra.	50.000
Serie D	259815	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id.	259816	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id.	259817	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id.	259818	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Serie E	60489	Come sopra.	Come sopra.	500.000
Serie A	1035613	Tesoreria provinciale di Torino.	Olearo Enrichetta Maria fu Evasio vedova Francioso Mario, domiciliata a Torino, via San Francesco da Paola n. 46.	5.000
Id.	1035614	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id.	1035615	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id.	1035616	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id.	1035617	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id.	1035618	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id.	1035619	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Serie B	829532	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id.	829533	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id.	829534	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id.	829535	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id.	829536	Come sopra.	Come sopra.	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 10 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di letteratura tedesca e di archeologia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Letteratura tedesca;
2) Archeologia.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2621)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2800 in data 13 giugno 1950, l'avv. Paolo De Grazia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.

(2606)

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Rieti (Borgo Sant'Antonio)

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1950, n. 1774, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Rieti (Borgo Sant'Antonio) approvato con decreto Ministeriale 30 maggio 1947, n. 1962, è stata prorogata fino al 30 maggio 1951.

(2558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Elevazione del limite massimo di età e proroga del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 gennaio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*, grado 10°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 1950;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223, il limite massimo di età (anni 30) previsto per l'ammissione al concorso per esame a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*, grado 10°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 1950, è elevato di cinque anni.

La suddetta elevazione del limite massimo di età si cumula con quelle previste dal bando di concorso, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Art. 2.

Il termine utile (28 maggio 1950) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopracitato, è prorogato al 27 giugno 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1950
Registro n. 19, *foglio n.* 12. — TEMPESTA

(2677)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elevazione del limite massimo di età e proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, recante una temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi entrata in vigore il 17 maggio 1950;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1950, n. 10794 (12) P1 a.3., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1950, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che nei riguardi del concorso suindicato trova applicazione l'elevazione del limite massimo di età disposta con la citata legge e che deve conseguentemente prorogarsi di trenta giorni il limite stabilito per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di età richiesti dall'art. 6 lettera *b*) del decreto Ministeriale 11 aprile 1950, n. 10794, per l'ammissione al concorso a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono elevati di cinque anni, fermo restando che per effetto dei vari aumenti previsti dall'articolo stesso non si debbano in ogni caso superare i 45 anni.

Art. 2.

Il termine stabilito dagli articoli 2 e 7 del decreto Ministeriale medesimo per la presentazione delle domande e dei documenti è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1950
Registro bilancio Trasporti n. 17, *foglio n.* 120

(2626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario di 2ª classe del comune di Capua

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 gennaio 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Capua;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Capua, nell'ordine come appresso indicato:

1.	Lanzara Andrea	97,09 su 132
2.	D'Antino Francesco	95,70 »
3.	Feola Marcellino	95,05 »
4.	Natale Antonio	92 — »
5.	Cappello Agostino	91,90 »
6.	Mona Vito Nicola	91 — »
7.	Vasta Rosario	90,50 »
8.	Brunetti Giulio	90,43 »
9.	Alaimo Vittorio	89,83 »
10.	Panza Filomeno Fiore	89,61 »
11.	De Cesaris Enrico	88,50 »
12.	Rianò Enrico	87,27 »
13.	Cantarini Giulio	86,86 »
14.	Balduzzi Luigi, ex combattente	84,52 »
15.	Russo Lucarelli Archita	84,52 »
16.	Bitetti Giuseppe	80,79 »
17.	Tesa Attilio	80,04 »
18.	Condemi Bruno	80 — »
19.	Coletta Adolfo	78,50 »
20.	Costanzo Giuseppe	78,45 »
21.	Ciccotta Luigi	77,10 »
22.	D'Amico Camillo	77,08 »
23.	Grossi Artemio	76,95 »
24.	Gaetani Leonida	76,94 »
25.	Lucchese Cosimo	76,72 »
26.	Sorrentini Alfonso	76,35 »
27.	Galli Pietro	76,04 »
28.	Sisti Vito	75,93 »
29.	Ferraro Domenico	75,81 »
30.	Zito Francesco	75,20 »

31. Di Palma Leucio	74,93 su 132
32. Del Vecchio Sebastiano	74,08 »
33. Bonadio Giuseppe	73,48 »
34. Fisicaro Giovanni	73,45 »
35. Ventriglia Stanislao	72,24 »
36. Spezia Roberto	72 — »
37. Cagnazzo Raffaele	70,33 »
38. Volpe Michele	70 — »
39. Boeri Sergio	69,80 »
40. Bernardi Guido	66,61 »
41. Teramo Antonio	66,36 »
42. Caggiani Filippo	65,51 »
43. Martorana Salvatore	65 — »
44. Procaccini Pietro	64,47 »
45. Pennacchia Aurelio, coniugato con cinque figli	63,50 »
46. Fiorica Alfonso, coniugato con tre figli	63,50 »
47. Carfagna Saverio, coniug. con un figlio	63,50 »
48. Bottrighi Luigi	62,95 »
49. Fiore Francesco	61,18 »
50. Fornaciari Raoul	60,98 »
51. Rotondaro Vincenzo	60,48 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

(2625)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere ed elevazione del limite massimo di età.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1950, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età stabilito per l'ammissione al concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 20 febbraio 1950 nelle premesse citato, è elevato di cinque anni che sono cumulati con gli aumenti dei limiti di età previsti dall'art. 3 del predetto bando di concorso, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni di età.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso sopraindicato è prorogato al 12 luglio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1950
Registro n. 5, foglio n. 394

(2623)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, bandito con decreto Ministeriale 7 marzo 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1950, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età, stabilito per l'ammissione al concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, indetto con il decreto Ministeriale 7 marzo 1950, nelle premesse citato, è elevato di cinque anni che sono cumulabili con gli aumenti dei limiti di età previsti dall'art. 3, n. 1, del predetto bando di concorso, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni di età.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso sopraindicato è prorogato al 14 luglio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1950
Registro n. 5, foglio n. 399. — BRUNO

(2624)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a trecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 20 giugno stesso anno, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1950, n. 78778/12106.2.6, concernente il diario del concorso suindicato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a trecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1949, avranno luogo in Roma, nei giorni 13 e 14 luglio 1950, alle ore 7.

Roma, addì 27 maggio 1950

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1950
Registro n. 16, foglio n. 399. — OLIVA

(2622)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.